

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**“Norme in materia di selezione e nomina dei Direttori Generali delle Aziende
sanitarie regionali”**

Presentata dai Consiglieri regionali:

LAUS Mauro (1° firmatario)_____

Torino, 31 Maggio 2011

RELAZIONE

Le vicende giudiziarie che hanno investito alcuni settori della sanità piemontese hanno evidenziato l'urgenza di un intervento sui criteri di selezione e di nomina dei Direttori delle Aziende sanitarie regionali. Si impone quindi al legislatore regionale il dovere di definire norme tali da garantire e, dove necessario, ripristinare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione nella gestione delle Aziende sanitarie stesse.

La presente proposta di legge stabilisce di estendere al sistema di selezione dei manager pubblici il principio Generale della separazione fra compiti di indirizzo strategico e compiti di gestione, esternalizzando l'intera procedura di individuazione dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie (e in prospettiva: di tutti gli amministratori degli enti e delle aziende regionali) ad una o più società di selezione (c.d. headhunters), scelte tramite bando di gara. In questo modo, introducendo un doppio sistema di filtri, nella scelta della società di selezione e nell'individuazione dei Direttori, ed attenendosi nella sostanza a procedure di evidenza pubblica, si otterrebbe un duplice risultato: in primo luogo, si farebbe in modo che la selezione avvenisse sulla base di criteri magari discutibili, ma puramente tecnici. In secondo luogo, si attribuirebbe la responsabilità della scelta dei Direttori a selezionatori che non avrebbero alcun interesse diretto o indiretto rispetto al loro operato.

Alla Giunta, in questo caso, rimarrebbe il solo potere di revoca dei Direttori in caso di mancato conseguimento degli obiettivi aziendali stabiliti.

La presente proposta di legge si compone di due articoli: **l'articolo 1** modifica l'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*) per determinare un quadro di compatibilità normativa per un diverso sistema di selezione dei Direttori Generali delle ASR (che in prospettiva potrebbe essere esteso a tutti gli amministratori di enti, consorzi e aziende regionali); **l'articolo 2** modifica l'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (*Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali*) introducendo meccanismi di tipo sostanzialmente concorsuale nel sistema di ricerca, selezione e nomina dei Direttori Generali delle ASR.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Norme in materia di selezione e nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali”

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*), dopo le parole “sono attribuite alla Giunta regionale” sono inserite le seguenti:

“La Giunta provvede alla nomina e alla designazione direttamente ovvero secondo modalità diverse stabilite con legge regionale”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 39/95, le parole “attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “a cui, in assenza di altre disposizioni legislative relative alle modalità di ricerca e selezione, provveda direttamente la Giunta o il suo Presidente”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (*Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali*) sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie provvede la Giunta regionale secondo i seguenti principi:

- a) bando di un avviso pubblico di selezione per l'incarico di Direttore generale nelle Aziende sanitarie, a cui possano rispondere quanti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- b) pubblicazione a cura della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale dell'elenco dei soggetti che abbiano risposto al bando e che siano in possesso dei requisiti formali di cui alla lettera a);
- c) affidamento a una o più agenzie di selezione, scelte tramite bando di gara, delle procedure di selezione professionale dei Direttori Generali nell'ambito dell'elenco di cui alla lettera b) e dei connessi adempimenti amministrativi;
- d) nomina dei Direttori Generali da parte della Giunta sulla base delle indicazioni delle Agenzie di selezione.

2. I criteri di selezione dei Direttori Generali delle ASO San. Giovanni Battista di Torino, San. Luigi di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara sono definiti d'intesa con il Rettore dell'Università. Il processo di selezione dei Direttori delle predette ASO è effettuato secondo le modalità stabilite al comma 1”.

3. Le modalità di attuazione della disciplina di selezione e nomina dei Direttori Generali delle ASR sono disciplinate da un apposito provvedimento della Giunta regionale.